

# Serve a prevenire eventuali crisi

**SONO ENTRATE IN VIGORE  
NUOVE NORME  
CHE INTERESSANO TUTTE  
LE FARMACIE, IN CRISI  
MA ANCHE “SANE”.  
EPPURE NON SEMBRA  
CHE LA CATEGORIA  
NE SIA BENE INFORMATA.  
VALE ALLORA  
LA PENNA ANALIZZARNE  
CARATTERISTICHE  
E CONTENUTI**

di **Avv. Massimo Meloni**  
info@avvmelonimassimo.com



**RITORNIAMO SU UN ARGOMENTO CHE ABBIAMO GIÀ TRATTATO NEL 2020, IN PIENA CRISI PANDEMICA, E CIOÈ SUL NUOVO “CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLA INSOLVENZA”.** E lo facciamo per due motivi. Innanzitutto perché, dopo varie modifiche, si è giunti alla sua stesura definitiva (entrata in vigore pochi mesi fa, precisamente il 15 luglio 2022), e già questo sarebbe un buon motivo per proporre un’analisi veloce.

Ma soprattutto perché la sua importanza sembra ampiamente sottovalutata dalla categoria, compresi i consulenti che, invece, dovrebbero tenerne conto per informare adeguatamente i loro clienti. Forse inganna quel titolo “Crisi di Impresa”, che fa supporre una serie di norme d’applicare solamente alle imprese in crisi. Ma assolutamente non è così, perché il Codice interessa tutti, anche le aziende *in bonis*. L’art.3 del decreto legislativo 83 del 2022, infatti, prevede l’obbligo dell’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile per tutti gli imprenditori, non soltanto quelli in crisi, ma anche chi non ha problemi. E i farmacisti rientrano a pieno titolo tra i soggetti che debbono rispettare questi obblighi. Inoltre, non soltanto il titolare, ma anche la sua Associazione e i suoi consulenti dovrebbero attentamente considerare gli obblighi prescritti dal Codice, perché, se del caso, le conseguenze negative ricadranno non soltanto sull’imprenditore/farmacista, ma anche su chi lo assiste.

Vale la pena ricordare l’art. 40 del Codice Penale (Rapporto di causalità): “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione”. Quindi, *non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*.

## L’evoluzione del Codice

La stesura definitiva del Codice prevede utili semplificazioni. Per esempio, dall’iniziale impianto normativo di tipo inquisitorio (*alert* sulla testa dell’imprenditore, rinviato direttamente al Tribunale Fallimentare e alla Procura della Repubblica) si passa a una composizione assistita della crisi (tutela dell’azienda e del mercato, quindi dei posti di lavoro), che coinvolge maggiormente l’imprenditore e pone i creditori quali membri attivi. Tant’è vero che gli alerta vengono inviati (Capo III II art.



25 novies) all’imprenditore da parte dei creditori pubblici qualificati, organi societari di controllo e istituti bancari, e non più al tribunale fallimentare e al P. M. Così, se gli adeguati assetti regolarmente approntati indicano l’insorgere della crisi e si ricorre alla sua composizione negoziata, l’art.12, comma 3 prevede la non applicabilità dell’art. 38 del Codice della Crisi (composizione negoziata della crisi), ovvero esclude l’intervento del P. M. Come dire che non si può più nascondere la polvere sotto il tappeto, e che ora sono i problemi stessi a cercare l’imprenditore “d’ufficio”. Per esempio, l’art. 25 decies comma 1 del Codice della Crisi di Impresa prevede che «Le banche e gli altri intermediari finanziari, di cui all’art.106 Tub, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni, revocche degli affidamenti, *ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti*». Quindi, è evidente che in questo caso si parli di imprenditore *in bonis*, e la ratio della norma diventa

ben chiara: si vuole impedire, in un futuro prossimo, una situazione economica non favorevole. Proprio da quella comunicazione scatta quanto già detto in ordine all’organo amministrativo dell’azienda (e quindi al consulente). Il Tribunale di Cagliari, con provvedimento del 19 gennaio 2022, ha stabilito che costituisce un comportamento integrante una grave irregolarità, meritevole di provvedimenti di controllo giudiziario ex art. 2409, cod. civ., la mancata dotazione da parte della società amministrata di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (cfr. anche Tribunale di Milano 18.10.2019 e Tribunale di Roma 15.9.2020). In particolare, si afferma che il dovere di dotare la società di adeguati assetti in chiave preventiva, rispetto all’emersione della crisi e della perdita di continuità aziendale, è fattispecie (quasi) più grave per le imprese in situazione di equilibrio rispetto a quelle ormai in crisi. *Gli adeguati assetti, infatti, sono*

*funzionali proprio a evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, e consentendogli così di assumere le iniziative opportune.* Questo significa che, se giudicato responsabile non soltanto per condotte compiute in malafede, ma anche *per colpa o ignoranza della legge*, l’amministratore è tenuto a *risarcire i danneggiati di tasca propria*, potendo a tal fine subire anche il pignoramento dei propri beni personali (per esempio, la casa). Pertanto, ne deriva che per *l’amministratore viene cancellata la responsabilità limitata tipica della Srl*. Ciò vale sia quando l’amministratore è un socio (come potrebbe a maggior ragione essere nel caso di una Srl unipersonale con socio unico), piuttosto che un soggetto esterno. Pertanto, la nuova disciplina sulla responsabilità dell’amministratore di Srl potrà essere fortemente disincentivante e limitativa

## Serve a prevenire **EVENTUALI CRISI**

dell'attività d'impresa, *andando a colpire soprattutto i piccoli imprenditori e le società con unico socio.*

Quindi, non soltanto il titolare, in quanto amministratore dell'impresa farmacia, ma anche il consulente deve tenere presente la svolta epocale che il Codice della Crisi rappresenta e avere ben chiaro che, in capo a lui, esistono responsabilità per colpa in negligendo e in vigilando per non avere adeguatamente assistito il cliente. Ne consegue che, da oggi, la responsabilità di aver fatto arrivare in crisi l'impresa per assenza di un adeguato assetto organizzativo ricade sia sugli amministratori, sia sugli organi di controllo (art. 2746 c. 6, cod. civ.), sia sui loro consulenti.

Ma che cosa si intende per "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili"? Si intendono tutti quei servizi che consentano di seguire l'andamento dell'azienda e poter ravvisare, qualora si verificasse, la crisi per tempo. Quindi, non basta più il bilancio che costituisce la fotografia ex post di quello che è già accaduto (e non significa che si ripeta), così come non bastano gli scenari probabilistici.

Esistono strumenti *ad hoc* chiamati in gergo "cruscotto di controllo", che consentono di seguire, tempo per tempo, la vita reale dell'azienda. Pensiamo ai debiti privati, ai fornitori, al fisco, agli istituti di credito, e così via. Per esempio, il monitoraggio dei debiti bancari rientra sicuramente tra gli adeguati assetti di controllo. E proprio relativamente al debito bancario, provate a rispondere alle seguenti semplici domande:

- So quanto pago di interessi bancari ogni tre mesi?
- E all'anno?
- Conosco i tassi applicati ai miei mutui e ai conti correnti?
- Chi tiene in azienda i rapporti con gli istituti di credito?

- So quando è stata fatta l'ultima variazione dei tassi sui conti della farmacia?

- So se la banca comunica puntualmente la revisione dei tassi e invia regolarmente gli estratti e i rendiconti almeno annuali?

- So a quanto ammontano i miei affidamenti?

- E so quando scadono?

- So quanto dura ancora l'ammortamento dei mutui e leasing aziendali?

Ecco, l'azienda "fai da te" non può più esistere e questa è la prova che il Codice colpisce nel giusto.

### **Che deve fare l'azienda in bonis**

A questo punto, vediamo come deve muoversi una farmacia "sana" per essere in regola con il nuovo Codice della crisi e prevenire possibili pericoli. Innanzitutto deve avere un dialogo con la banca, contrapponendo i propri "punti di vista" (analisi dei contratti bancari e conseguenze); e poi deve e può opporre i risultati della suddetta analisi alla banca, che dovrà motivare se, come e perché non condivide l'analisi.

Qualora poi la farmacia dovesse entrare in crisi, allora si arriverebbe alla sua composizione negoziata. La

quale prevede, per le banche, precisi obblighi (Dl.vo 17.6.2022 n. 83). All'art. 16 comma 5 prevede che *"Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato"*. In parole povere la banca dovrà spiegare il perché non ritiene valida la proposta d'accordo avanzata dall'azienda farmacia. Che probabilmente sarà sulle orme di quella fatta quando la farmacia non era in crisi (perché si fonderà sugli stessi documenti).

Non è più, come un tempo, quando se ne disinteressava, perché ora la banca potrebbe essere chiamata davanti a un Giudice per pagare i danni. Quindi, sarà più malleabile. Già questo dimostra un'importante inversione dei rapporti di forza.

Il monitoraggio del debito bancario è questo: verificare con periodicità quanto si paga e se la somma è realmente dovuta. È un'analisi che spesso comporta una riduzione del debito bancario. Inoltre, consentendo di rilevare per tempo eventuali segnali di crisi, permette di adottare adeguate contromisure. Pertanto, la combinazione di questi vari aspetti dovrebbe suggerire al consulente di consigliare sempre ai clienti il servizio di monitoraggio bancario. ■

#### **PER I LETTORI DI "FARMA MESE"**

La Riba srl (recupero interessi bancari) è da anni specializzata nell'analisi dei contratti bancari, con interventi che vanno dall'analisi della contrattualistica all'assistenza eventuale in fase di composizione; trattative ed eventuale contenzioso.

Da oggi amplia i propri servizi offrendo il monitoraggio bancario, obbligatorio per legge, a condizioni eccezionali per i lettori di "Farma Mese".

**Per maggiori informazioni: [www.ribasrl.it](http://www.ribasrl.it)  
tel. 33477229252 - [michelaribasrl@gmail.com](mailto:michelaribasrl@gmail.com)**